



Professione Formatore per la Sicurezza: nuovi criteri di qualificazione dal 2014

Con il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sono stati individuati e definiti i principi guida che disegnano la figura professionale del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, che andrà a regime a partire dal 2014.

Novità in arrivo per chi è chiamato professionalmente a occuparsi di addestramento e formazione in materia antinfortunistica: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013 il decreto rilasciato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro della Salute.

Tale Decreto, che entrerà in vigore il 18 marzo 2014, fissa i criteri di qualificazione della figura del formatore in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Scarica Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7CDD8E0C-C029-4263-8283-A92ADF8AD1A6/0/DI_06032013.pdf

Il prerequisito richiesto e i sei criteri. Il formatore sarà definito tale se in possesso di un prerequisito e di uno tra sei criteri, che il decreto esamina con cura. Essi richiamano l'istruzione e la formazione del formatore, e le sue pregresse esperienze nell'attività formativa alla sicurezza sul lavoro in tre aree tematiche:

- l'area normativa/giuridica/organizzativa,
- l'area relativa ai rischi tecnico/igienico-sanitari
- l'area relazioni/comunicazione.

Secondo il decreto, il prerequisito base è il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tuttavia, esso non è richiesto per i datori di lavoro che eseguono direttamente la formazione ai propri lavoratori. I formatori, che non siano in possesso del prerequisito, possono svolgere ugualmente l'attività di formatore se, alla data del 18 marzo, giorno di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, essi siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti nell'allegato e aderendo comunque all'obbligo dell'aggiornamento triennale previsto dal decreto.

Successivamente il testo normativo passa a descrivere i sei criteri che concorrono a qualificare la figura professionale del formatore. Vediamoli in sequenza.

1. **Esperienza pregressa.** Al primo punto è richiesta una precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.



2. **Laurea o corsi post-laurea.** Il secondo requisito è il possesso della laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) in coerenza con le materie oggetto della docenza, oppure l'aver frequentato corsi post-laurea (dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento, master, specializzazioni, ecc..) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, da unire ad almeno una delle seguenti peculiarità: un percorso formativo in didattica della durata minima di 24 ore con esame finale, oppure l'abilitazione all'insegnamento, o il conseguimento di un diploma triennale in Scienza delle Comunicazioni o di un Master in Comunicazione. In alternativa viene richiesta una precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore nell'ultimo triennio, in materia di salute e sicurezza sul lavoro oppure una pregressa esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia, oppure uno o più corsi formativi in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
3. **Attestati di frequenza a corsi di 64 ore.** Terzo criterio indicato dal decreto è un attestato di frequenza, con verifica finale dell'apprendimento, a uno o più corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da unire ad almeno un anno di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza ed a un percorso formativo in didattica della durata minima di 24 ore con esame finale, o con l'abilitazione all'insegnamento, o il conseguimento di un diploma triennale in Scienze della Comunicazioni o di un Master in Comunicazione. In alternativa, possono supplire anche qui le indicazioni relative al secondo criterio.
4. **Attestati di frequenza a corsi di 40 ore.** Altro requisito è l'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a uno o più corsi di formazione della durata di almeno 40 ore. A esso devono essere collegati almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa legata al tema oggetto della docenza e una delle altre esperienze formative valide per il secondo e terzo criterio.
5. **Competenza professionale.** Al quinto punto, può valere come criterio l'esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerentemente con l'ambito tematico oggetto della docenza, da unire anche qui ai requisiti indicati ai criteri precedenti.
6. **Esperienza semestrale nei ruoli della sicurezza.** Sesto e ultimo criterio è il possesso di un'esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP, da collegare e unire agli altri requisiti validi per i criteri precedenti.



Norme di passaggio e aggiornamenti. Nel regolare la fase di transizione il decreto sottolinea che i requisiti minimi non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente approvati e messi in calendario alla data di pubblicazione del decreto. Inoltre, per un periodo di 2 anni dall'entrata in vigore del decreto, i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione regolamentati dall'articolo 34 del Testo Unico e nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di questo periodo, però, il datore di lavoro che voglia svolgere direttamente l'attività formativa deve obbligatoriamente essere in possesso di uno dei criteri elencati previsti nel documento normativo. Infine, la qualificazione conseguita dal formatore è permanente, ma dovrà essere aggiornata periodicamente. Con cadenza triennale egli dovrà frequentare, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, seminari, convegni specialistici e corsi di aggiornamento. Di queste 24 ore, almeno 8 devono essere relative a corsi di aggiornamento. In alternativa dovrà effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.